

Allegato n. 1 a deliberazione del Consiglio Comunale n. 08/2018



CITTÀ di CIRIÈ

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PER L'INSTALLAZIONE
DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI AFFISSIONE**

PARTE TERZA

NORME DI ATTUAZIONE

Aggiornamento 2014

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24/03/2014

Aggiornamento 2015

Integrazione artt. 5-7-19-49 approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 09/11/2015

Aggiornamento 2018

**Integrazione art. 19 approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2018 del 12/03/2018**

PREMESSA

In questa parte del Piano Generale della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni denominata “Norme di Attuazione” viene preso atto della normativa statale che attualmente disciplina la pubblicità e le affissioni nonché di quella fissata nel vigente Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.

Il Regolamento Comunale è quindi integrato con le presenti “Norme di Attuazione” per l’installazione dei mezzi pubblicitari e d’affissione, consistenti in una normativa tecnica che detta le modalità operative relativamente alle tipologie, all’installazione degli impianti pubblicitari e d’affissione sul territorio comunale.

La motivazione che ha portato a rielaborare la versione delle Norme di Attuazione adottata con la DCC n. 28 del 10 maggio 2004 nell’ambito del Piano Generale della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni, nasce dall’esigenza di avere un testo di riferimento, facilmente consultabile, adeguato alle necessità e criticità che nel corso degli anni sono emerse dalla gestione “quotidiana” della materia, che disciplini in termini chiari e operativi le tipologie, le qualità, le quantità, le modalità e le ubicazioni da osservarsi nelle installazioni dei mezzi pubblicitari e di affissione sull’intero territorio comunale, nel rispetto ovviamente delle normative in vigore, al fine di un miglioramento del servizio all’utenza.

Mediante la descrizione di regole precise, ci si intende avvicinare all’obiettivo di ridurre il più possibile e con la massima trasparenza, il principio di “discrezionalità” nell’ambito dell’attività autorizzativa, garantendo comunque il supporto tecnico degli uffici comunali per la risoluzione di eventuali problematiche, in particolare sotto l’aspetto urbanistico ed architettonico dei manufatti.

INDICE		
Art. 1	AMBITO E FINALITÀ DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E DELLE SUE NORME D'ATTUAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DI AFFISSIONE	4
CAPO I – DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI		
Art. 2	DEFINIZIONI GENERALI	4
Art. 3	ATTIVITÀ PUBBLICITARIE SOGGETTE A PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE	4
CAPO II – CLASSIFICAZIONE,DEFINIZIONE E NORME SPECIFICHE DI MEZZI PUBBLICITARI		
Art. 4	INSEGNE DI ESERCIZIO - DEFINIZIONE	5
Art. 5	INSEGNE DI ESERCIZIO – CLASSIFICAZIONE, CARATTERISTICHE, MODALITÀ DI COLLOCAZIONE, REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE.	5
Art. 6	INSEGNE FRONTALI A MURO	6
Art. 7	PANNELLO FRONTALE A MURO - PARAVISTA	7
Art. 8	VETROFANIE	7
Art. 9	TARGHE A MURO SINGOLE O SU SUPPORTO MULTIPLO	7
Art. 10	INSEGNE LUMINOSE	8
Art. 11	INSEGNE D'ESERCIZIO IN CORRISPONDENZA DEI PIANI SUPERIORI	9
Art. 12	SCRITTE SU MURO	9
Art. 13	INSEGNE A BANDIERA in oggetto da una costruzione	9
Art. 14	INSEGNE DI ESERCIZIO SU PALO O ALTRI SUPPORTI E CON TIPOLOGIA "TOTEM"	10
Art. 15	INSEGNE DI ESERCIZIO POSTE SU TETTO, O SU PENSILINA O SULLE FACCIATE DI EDIFICI DESTINATI A FUNZIONI DI CARATTERE INDUSTRIALE, COMMERCIALE E DIREZIONALE	11
Art. 16	INSEGNE DI ESERCIZIO COLLOCATE PRESSO GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI	12
Art. 17	BACHECHE/VETRINETTE	12
CAPO III		
ATTIVITÀ PUBBLICITARIE SOGGETTE A PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE		
Art. 18	<ul style="list-style-type: none"> • IMPIANTO PUBBLICITARI DI SERVIZIO; • PREINSEGNE • TENDE • SEGNALE TURISTICO E DI TERRITORIO • CARTELLO STRADALE 	12
Art. 19	IMPIANTI DI SERVIZIO, CLASSIFICABILI QUALI ELEMENTI DI ARREDO URBANO, UTILIZZATI A SCOPO PUBBLICITARIO (pensilina/palina fermata autobus – orologio -quadro turistico – transenna – cestino ed altri raccoglitori per la raccolta differenziata)	13
Art. 20	TENDE – elemento singolo	14
Art. 21	PIANO UNITARIO – INSEGNE /TARGHE/TENDE	15
Art. 22	PIANO UNITARIO – PREINSEGNA (art.47 del RdA e 23 CdS)	15
Art. 23	PIANO UNITARIO – SEGNALE TURISTICO E DI TERRITORIO – (turistici – industriali – artigianali – commerciali – alberghieri – territoriali e di luoghi di pubblico interesse) - (art. 134 RdA e 39 CdS)	16
Art. 24	TELI PITTORICI SU CAPANNONI INDUSTRIALI/ARTIGIANALI	17
Art. 25	CARTELLO STRADALE	17
CAPO IV		
PUBBLICITA' TEMPORANEA (art. 47 c.5 DPR Reg. del CDS)		
Art. 26	STRISCIONE/STENDARDO	19
Art. 27	TABELLA PROMOZIONALE	20
Art. 28	CAVALLETTO PUBBLICITARIO/PROMOZIONALE	21
Art. 29	PUBBLICITA' CULTURALE SU MANUFATTI TIPO TOTEM O ALTRI SUPPORTI	21

Art 30	VOLANTINI/MANIFESTI/LOCANDINE E SIMILARI A CARATTERE TEMPORANEO RIENTRANTI NELLE AFFISSIONI DIRETTE.	22
Art 31	PUBBLICITÀ SONORA E FONICA	23
Art 32	MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI SUI FABBRICATI SOGGETTI AD INTERVENTI EDILIZI E/O SUI RELATIVI PONTEGGI	23
Art 33	SEGNALATORI DI SERVIZIO	24
Art 34	ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ	24
	CAPO V IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	
Art 35	DISPOSIZIONI GENERALI	24
Art 36	IMPIANTI PER LE AFFISSIONI	24
Art 37	MODALITÀ DI INSTALLAZIONE	25
	CAPO VI NORME PROCEDURALI E TRANSITORIE	
Art 38	ADEGUAMENTO ALLE "NORME DI ATTUAZIONE"	25
Art 39	PRESCRIZIONI PROCEDURALI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI	25
Art 40	TERMINI PROCEDURALI PER OTTENERE LE AUTORIZZAZIONI E/O CONCESSIONI – VALIDITÀ TEMPORALE	26
Art 41	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	26
Art 42	INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE DI ALTRI ENTI	26
Art 43	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E MODIFICA	26
Art 44	RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE	26
Art 45	OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	27
Art 46	TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE	27
Art 47	DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	27
Art 48	RIMOZIONE	27
	CAPO VI	
Art 49	DISPOSIZIONI FINALI	28

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 1 – AMBITO E FINALITÀ DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E DELLE SUE NORME D’ATTUAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DI AFFISSIONE

Il Piano disciplina l’installazione dei mezzi pubblicitari e di affissione, definiti nei seguenti Capi I, II e III, su tutto il territorio comunale, nel rispetto della normativa del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada), del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni) e, infine, del vigente “Regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni – Allegato n.1 a deliberazione del Consiglio Comunale n.100 del 4 luglio 1994”, di seguito denominato per brevità “regolamento comunale”.

CAPO I DEFINIZIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 2 – DEFINIZIONI GENERALI

Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono le "insegne di esercizio, i cartelli, gli striscioni ecc.", così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, e modificato dall'art. 37 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l’installazione dei mezzi pubblicitari di seguito indicati è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte dei soggetti competenti (Comune e/o altri Enti) nel rispetto della vigente normativa urbanistico-edilizia;

Sono definiti Impianti Pubblicitari:

- Insegna di esercizio
- Bacheca
- Vetrinetta
- Impianti pubblicitari di servizio costituenti arredo urbano
- Preinsegna
- Cartello
- Altro Impianto di Pubblicità e Propaganda

Art. 3 – ATTIVITÀ PUBBLICITARIE SOGGETTE A PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE

Costituiscono forme particolari di pubblicità:

al **CAPO III**

- Piani Unitari;

al **CAPO IV**

- pubblicità temporanea (striscioni, locandine, stendardi, manifesti o similari ecc.);
- pubblicità fonica o sonora;

CAPO II - CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONE E NORME SPECIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 4 – INSEGNE DI ESERCIZIO - DEFINIZIONE

L'insegna di esercizio si identifica nella scritta a caratteri alfanumerici, e/o eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce e, nei casi di più attività localizzate in ambiti con scarsa visibilità, nelle pertinenze accessorie alla stessa, con funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica.

Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, secondo le indicazioni nei successivi articoli

Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

Nel caso di complessi condominiali con presenza di più attività commerciali/direzionali è richiesta/possibile la presentazione di un Piano Unitario delle insegne/targhe ed altri manufatti secondo le indicazioni di cui all'art. 21 delle presenti Norme di Attuazione.

ART. 5 – INSEGNE DI ESERCIZIO – CLASSIFICAZIONE, CARATTERISTICHE, MODALITÀ DI COLLOCAZIONE, REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE.

Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in:

- a) insegna frontale a muro
- b) pannello a muro - paravista
- c) targa a muro o supporto
- d) vetrofania
- e) Insegne luminose sagomate con filo al neon o led
- f) Insegne collocate ai piani superiori degli edifici
- g) iscrizioni realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.
- h) insegna a bandiera orizzontale e verticale (in oggetto da una costruzione)
- i) Insegna su palo
- j) insegna a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali individuati dal PRG;

Le caratteristiche di realizzazione delle insegne di esercizio e le loro modalità di installazione devono tenere conto, in ogni caso, delle tipologie architettoniche degli stabili sui quali devono essere collocate nonché delle esigenze di carattere estetico determinate dal contesto urbanistico e ambientale nel quale devono essere inserite.

La collocazione dei suddetti manufatti è soggetta al rispetto di quanto di seguito specificato:

PRESCRIZIONI GENERALI E PER ZONE VINCOLATE:

- All'interno del Centro Storico, del Centro Urbano e dell'insieme urbanistico di Corso Martiri della Libertà e nelle zone classificate pedonali o a traffico limitato, sono ammesse insegne realizzate a lettere singole o mediante decorazione di pannelli metallici, o di altro materiale, retroilluminate o illuminate, purché le caratteristiche di realizzazione dell'elemento illuminante, di limitate dimensioni, comprese le modalità di installazione, siano compatibili con il circostante contesto architettonico previa valutazione degli uffici comunali competenti. Ciò per motivate esigenze derivanti dalla necessità di tutelare il contesto urbanistico e le caratteristiche architettoniche dei fabbricati ivi esistenti.
- Le insegne luminose e filo neon possono essere collocate solo all'interno delle vetrine con le prescrizioni indicate all'art. 10 delle presenti norme.
- In presenza di aperture ad arco l'insegna dovrà essere coerente con la composizione architettonica dell'elemento dove si inserisce.

- E'vietato collocare insegne nelle arcate frontali e di testa dei portici o mediante sovrapposizione ai pilastri.
- Sui prospetti degli edifici il cui rivestimento risulti realizzato con bugnati, pietre naturali o comunque caratterizzato da particolari architettonici, è vietato installare insegne d'esercizio che comportino alterazioni e/o compromissioni delle linee caratterizzanti il rivestimento e delle particolarità architettoniche; in ogni caso l'installazione delle insegne non deve in alcun modo modificare negativamente il profilo dei fabbricati, la proporzione delle facciate e il contesto architettonico, storico e culturale complessivo;
- Se trattasi di Edifici vincolati ai sensi del T.U. dei Beni Ambientali, relativamente alla tipologia e collocazione delle insegne da installare, deve essere richiesto il parere alla competente Soprintendenza.
- Fatto salvo quanto eventualmente diversamente previsto nei successivi articoli, su tutto il territorio comunale è vietata l'installazione delle insegne d'esercizio e dei pannelli sulle ringhiere di terrazzi, balconi, parapetti, finestre, recinzioni.

ART. 6 – INSEGNE FRONTALI A MURO:

Sono a servizio dei locali degli esercizi ubicati al piano terra degli edifici e possono essere:

- realizzate in ferro battuto, legno decorato, alluminio, pannelli metallici antichizzati, materiali lapidei, materiali traslucidi o trasparenti, pellicole pvc su supporto, lettere scatolate;
- opache, illuminate da faretti, retroilluminate o luminose. E' vietata la installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. Le caratteristiche di realizzazione dell'elemento illuminante, comprese le sue modalità di installazione, devono essere compatibili con il circostante contesto architettonico, ciò per motivate esigenze derivanti dalla necessità di tutelare il contesto urbanistico e le caratteristiche architettoniche dei fabbricati ivi esistenti.
- collocate all'interno delle "luci" della facciata, nel qual caso la loro sporgenza non può eccedere la profondità dell'elemento di profilo degli ingressi o delle vetrine.
- collocate sopra le "luci" del piano terra e in modo tale da non superare di norma il marcapiano compreso fra il piano terra e il piano primo. La larghezza dell'insegna deve essere la medesima dell'apertura della "luce" sottostante. La sporgenza massima dalla facciata deve essere limitata il più possibile e comunque non superare i 7 cm. Al di fuori del Centro Urbano, Centro Storico e zone vincolate, la sporgenza può essere ammessa sino ad un massimo di 10 cm, sempre fatta salva la valutazione del contesto urbanistico nel quale si richiede la collocazione e le eventuali deroghe per le insegne d'esercizio la cui installazione risulti obbligatoria per disposizione di legge
- le insegne d'esercizio della tipologia a lettere scatolate, sono realizzate mediante singole lettere della scritta e/o del logo da comporre, componibile con altri, per formare la descrizione identificativa delle sedi aziendali; queste tipologie di insegne possono essere installate sia singolarmente direttamente sul muro, oppure su pannelli di fondo o su barre metalliche, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali.

PRESCRIZIONI:

alla domanda deve essere allegato, se del caso, il **nulla osta dei proprietari dei fabbricati** sui quali devono essere installati i manufatti e una **dichiarazione di stabilità** sottoscritta dalla Ditta installatrice o tecnico abilitato, come da modello predisposto dagli uffici comunali, nella quale si attesti che l'installazione rispetta le vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, stabilità strutturale e/o eventualmente di impianti elettrici.

ART. 7 – PANNELLO FRONTALE A MURO

È l'elemento che "integra" il messaggio pubblicitario o sostituisce l'insegna di esercizio, qualora non sia possibile collocare la stessa all'interno dello stipite o sopra le "luci" delle vetrine.

- Può essere collocato esclusivamente a muro, tra le vetrine, lateralmente o sui davanzali con funzione paravista. Dovrà necessariamente essere tenuto conto delle caratteristiche architettoniche del fabbricato e del circostante contesto urbanistico.
- Per ogni attività già dotata di insegna frontale a muro, è concessa la posa di un solo pannello quale integrazione o specifica del messaggio commerciale.
- In caso di attività commerciali dotate di più vetrine/finestre potrà essere ammessa la collocazione di più pannelli-paravista, qualora compatibili con le caratteristiche dell'immobile, escludendo ove del caso, la posa di insegne frontali.
- Le dimensioni dei pannelli, di qualsiasi forma, non potrà superare 1 mq. di superficie.
- I paravista dovranno essere contenuti nella larghezza dello stipite e nello spessore dello stesso senza sporgere oltre il filo muro. L'altezza massima non potrà essere superiore ai 60 cm. e dovrà comunque essere valutata a seconda delle dimensioni della finestra.
- Possono essere realizzati con i medesimi materiali indicati per le insegne.
- Possono essere opachi, illuminati o retroilluminati, purché le caratteristiche di realizzazione dell'elemento illuminante, comprese le sue modalità di installazione, siano compatibili con il circostante contesto architettonico, ciò per motivate esigenze derivanti dalla necessità di tutelare il contesto urbanistico e le caratteristiche architettoniche dei fabbricati ivi esistenti.
- Non possono essere luminosi.

PRESCRIZIONI:

alla domanda deve essere allegato, se del caso, il nulla osta dei proprietari dei fabbricati sui quali devono essere installati i manufatti e una **autocertificazione** di stabilità, **sottoscritta dal soggetto richiedente** come da modello predisposto dagli uffici comunali, nella quale si attesti che l'installazione rispetta le vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e/o eventualmente di impianti elettrici .

ART. 8 – VETROFANIE:

Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate mediante pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

- L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti l'attività esercitata.
- le vetrofanie devono essere collocate entro le luci delle vetrine ubicate al piano terra e/o nelle aperture poste al piano superiore se trattasi di locali a destinazione commerciale/direzionale;

NOTA: qualora il titolare di attività economica/direzionale presenti istanza per la sola posa di vetrofanie, con esclusione di qualsiasi altro mezzo pubblicitario, il Comune, in luogo di autorizzazione rilascerà un documento di presa d'atto ai fini della regolarizzazione della tassa sulla pubblicità alla Ditta concessionaria del servizio di riscossione;

ART. 9 – TARGHE A MURO SINGOLE O SU SUPPORTO MULTIPO

Per targa si intende manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.) recante una scritta in caratteri alfanumerici e/o eventualmente da un simbolo o marchio, installata sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede

di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine.

- Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa in prossimità degli ingressi, contenute nelle dimensioni degli eventuali bugnati esistenti .
- Nel caso di pluriattività, professionali e/o commerciali localizzate nel medesimo stabile o area cortilizia, dovrà essere predisposto un Piano Unitario, che preveda l'installazione di manufatti aventi la possibilità di sostituzione dei singoli elementi in caso di cambio del nominativo. I materiali, le dimensioni e le tipologie dovranno essere riferiti al contesto urbanistico nel quale sarà collocato il manufatto. **Se trattasi di condominio l'istanza dovrà essere presentata dall'amministratore dello stabile.**
- La dimensione massima per ogni singolo elemento è di cm 40x 40.
- Possono essere solo opache.
- Qualora l'attività sia collocata in posizione di scarsa visibilità, al di fuori del Centro Storico del Centro Urbano, dell'insieme urbanistico di Corso Martiri della Libertà, e nelle zone classificate pedonali o a traffico limitato, le targhe possono, in deroga, essere collocate sui cancelli o sulle recinzioni.

PRESCRIZIONI:

- per le targhe singole alla domanda deve essere allegato, se del caso, il **nulla osta dei proprietari del fabbricato** sul quale devono essere installati i manufatti e una **autocertificazione di stabilità, sottoscritta dal soggetto richiedente** come da modello predisposto dagli uffici comunali;
- per i manufatti destinati a pluritarghe, alla domanda deve essere allegato, se del caso, il **nulla osta del proprietario** del fabbricato sul quale devono essere installati i manufatti e una **dichiarazione di stabilità**, sottoscritta dalla Ditta installatrice o tecnico abilitato come da modello predisposto dagli uffici comunali, nella quale si attesti che l'installazione rispetta le vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e stabilità strutturale;

ART. 10 – INSEGNE LUMINOSE

Le insegne a tipologia luminosa si distinguono in:

- **FILO NEON O LED SAGOMATI:** Sono realizzate e mediante tubi al neon o led, sagomati in modo da riprodurre scritte e loghi.
- **CASSONETTI LUMINOSI:** proiettano illuminazione propria, sia tramite l'intera superficie sia soltanto attraverso il traforato del pannello opaco frontale; possono essere installati all'interno dei locali che ospitano la sede dell'esercizio oppure al loro esterno, ma soltanto se le loro misure sono tali da poter essere contenute nelle dimensioni delle aperture ("luci") del piano terra degli stabili; le citate dimensioni si intendono riferite alla larghezza, all'altezza e alla profondità delle stesse in rapporto diretto con i manufatti;
- possono essere installate su appositi sostegni collocati nelle pertinenze di esercizio relative alle sedi delle attività pubblicizzate sia pubbliche che private.

PRESCRIZIONI:

- All'interno del Centro Storico, fatta eccezione per la via Braccini, dell'insieme urbanistico di Corso Martiri della Libertà, e nelle zone classificate pedonali o a traffico limitato, le insegne a cassonetto luminoso e filo neon possono essere installate solo all'interno delle vetrine poste al piano terra;

- Se della tipologia “retroilluminata” dovrà essere valutata la sporgenza che non potrà in ogni caso superare i 7 cm. da filo muro.
- Per i manufatti posti all'esterno dei fabbricati, alla domanda deve essere allegato, se del caso, il **nulla osta del proprietario** del fabbricato sul quale devono essere installati i manufatti e una **dichiarazione di stabilità** sottoscritta dalla Ditta installatrice o tecnico abilitato, come da modello predisposto dagli uffici comunali, nella quale si attesti che l'installazione rispetta le vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e di stabilità/calcolo strutturale.
- Dovrà anche essere prodotta una **dichiarazione di conformità** dell'impianto illuminate.

ART. 11 – INSEGNE D'ESERCIZIO IN CORRISPONDENZA DEI PIANI SUPERIORI

- per i locali con destinazione direzionale collocati ai piani superiori come previsto dal PRG/REC e privi di vetrine al piano terreno, è consentita l'installazione di pannelli frontali a muro, e/o vetrofanie con valutazione del singolo caso da parte degli uffici comunali.
- I pannelli a muro possono essere, opachi, illuminati o retroilluminati purché le caratteristiche di realizzazione dell'elemento illuminante, comprese le sue modalità di installazione, siano compatibili con il circostante contesto architettonico, ciò per motivate esigenze derivanti dalla necessità di tutelare il contesto urbanistico e le caratteristiche architettoniche dei fabbricati ivi esistenti.
- E' ammessa l'installazione di insegne di esercizio con tipologia a cassonetto luminoso o filo neon solo se poste all'interno dei locali in corrispondenza delle finestre, con valutazione delle dimensioni e tipologia da parte degli uffici comunali.

PRESCRIZIONI

alla domanda deve essere allegato, se del caso, il **nulla osta dei proprietari del fabbricato** sul quale devono essere installati i manufatti e una **dichiarazione di stabilità**, sottoscritta dalla Ditta installatrice o tecnico abilitato come da modello predisposto dagli uffici comunali, nella quale si attesti che l'installazione rispetta le vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, calcolo strutturale e/o eventualmente di impianti elettrici .

ART. 12 – SCRITTE SU MURO

La realizzazione di insegne d'esercizio e la diffusione di messaggi pubblicitari mediante scritte dipinte su manufatti in muratura, ubicati in qualsiasi zona della città, resta subordinata al preventivo parere degli uffici comunali competenti, che, tenuto conto delle caratteristiche architettoniche del fabbricato e del circostante contesto urbanistico, possono prescrivere, in caso di parere favorevole, limitazioni delle dimensioni e degli accostamenti fra le tinte.

Art. 13 – INSEGNE A BANDIERA in aggetto da una costruzione: sono a servizio dei locali degli esercizi ubicati al piano terra degli edifici e possono essere:

- realizzate mediante pannelli decorati in ferro battuto, legno decorato, pannelli metallici antichizzati, in materiale sintetico ;
- opache, illuminate da faretti o luminose (cassonetto o filo neon), purché le caratteristiche di realizzazione dell'elemento illuminante, comprese le sue modalità di installazione, siano compatibili con il circostante contesto architettonico previa valutazione degli uffici comunali competenti. Ciò per motivate esigenze derivanti dalla necessità di tutelare il contesto urbanistico e le caratteristiche architettoniche dei fabbricati ivi esistenti.
- Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e piste ciclabili, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo

tale che la distanza da terra o marciapiede, al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a 2,20.

- La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto m. 1,00, sempre nel rispetto dei 30 cm dal ciglio del marciapiede e dal bordo esterno della banchina.

PRESCRIZIONI:

- All'interno del Centro Storico, del Centro Urbano e dell'insieme urbanistico di Corso Martiri della Libertà, e nelle zone classificate pedonali o a traffico limitato, le insegne a bandiera illuminate sono ammesse, purché le caratteristiche di realizzazione dell'elemento illuminante, comprese le sue modalità di installazione, siano compatibili con il circostante contesto architettonico previa valutazione degli uffici comunali competenti. Ciò per motivate esigenze derivanti dalla necessità di tutelare il contesto urbanistico e le caratteristiche architettoniche dei fabbricati ivi esistenti.
- Se trattasi di edifici vincolati ai sensi del T.U. dei Beni Ambientali, relativamente alla tipologia e collocazione delle insegne da installare, deve essere richiesto il parere alla competente Soprintendenza.
- alla domanda deve essere allegato, se del caso, il **nulla osta del proprietario del fabbricato** sul quale devono essere installati i manufatti e una **dichiarazione di stabilità** sottoscritta dalla Ditta installatrice o tecnico abilitato, come da modello predisposto dagli uffici comunali, nella quale si attesti che l'installazione rispetta le vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, stabilità/calcolo strutturale e/o eventualmente di impianti elettrici.

ART. 14 – INSEGNE DI ESERCIZIO SU PALO O ALTRI SUPPORTI E CON TIPOLOGIA “TOTEM”:

- È ammesso il posizionamento di insegne di esercizio su palo o altri supporti (es. bandiere) e con tipologia “Totem” a servizio di attività commerciali/artigianali poste al di fuori delle zone vincolate, citate agli articoli successivi, su aree pertinenti alle attività stesse, limitrofe a strade, con lo scopo di rendere visibile l'ubicazione dell'attività in particolare ai veicoli transitanti.
- in specifici casi il manufatto può essere eventualmente collocato su area pubblica qualora, valutata la tipologia e il contesto urbanistico di inserimento, il sito pubblico risulti la soluzione più idonea.
- L'altezza massima non può essere superiore a m. 6,00 dal piano sistemato.
- Non possono essere aggettanti su suolo pubblico qualora non sia presente marciapiede e comunque sempre nel rispetto dei 30 cm dal ciglio del marciapiede e dal bordo esterno della banchina.
- La tipologia di manufatto e la sporgenza devono essere valutate dai competenti uffici comunali, compatibilmente con il contesto urbanistico e le caratteristiche architettoniche degli immobili circostanti;
- Possono essere opache, a cassonetto luminoso o filo neon o retroilluminate.
- Non possono essere installate insegne su pali della P.I. come previsto da disposizioni del gestore per la fornitura di energia elettrica;

PRESCRIZIONI:

- All'interno del Centro Storico, del Centro Urbano e dell'insieme urbanistico di Corso Martiri della Libertà, e nelle zone classificate pedonali o a traffico limitato, sono vietate insegne su palo;
- Alla domanda deve essere allegato, se del caso, il **nulla osta dei proprietari dei fabbricati o del sito** sui quali devono essere installati i manufatti e una **dichiarazione di stabilità** sottoscritta dalla Ditta installatrice o tecnico abilitato, come da modello predisposto dagli uffici comunali, nella quale si attesti l'installazione rispetta le vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e calcolo strutturale, con particolare riferimento ed attenzione alla vigente normativa in materia di costruzioni in zona sismica.
- Per manufatti di tipo luminoso deve essere prodotta **certificazione di conformità** dell'impianto elettrico.

ART. 15 – INSEGNE DI ESERCIZIO POSTE SU TETTO, O SU PENSILINA O SULLE FACCIATE DI EDIFICI DESTINATI A FUNZIONI DI CARATTERE INDUSTRIALE, COMMERCIALE E DIREZIONALE.

- Possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, sulle facciate, a tetto o su pensilina, qualora sia dimostrato che risultano parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.
- Le dimensioni massime delle insegne di esercizio poste fuori dai centri abitati, nelle zone industriali su fabbricati destinati a funzioni industriali, commerciali, direzionali e artigianali, collocate parallelamente all'asse della carreggiata o in aderenza al fabbricato, possono raggiungere i 20 mq. Nel caso la facciata dell'edificio in cui ha sede l'attività superi i 100 mq la superficie dell'insegna o del messaggio commerciale può essere aumentata in misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino ad un massimo di 50 mq.
- Le insegne montate su supporto proprio o su palo se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a m. 6,00. Possono essere aggettanti su suolo pubblico solo in presenza di marciapiede, in tal caso la distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml 1,00, sempre nel rispetto dei 30 cm dal ciglio del marciapiede e dal bordo esterno della banchina.
- Esclusivamente nelle zone direzionali, commerciali e industriali, con eccezione di quanto stabilito all'ultimo comma, è ammessa la collocazione di manufatti con tipologia BANDIERE e TOTEM (con le caratteristiche dimensionali e tipologiche di cui all'art. 29) per pubblicità del marchio e quindi anche non a carattere temporaneo
- Possono essere opache, illuminate, retroilluminate, filo neon, cassonetti luminosi.
- Devono essere valutate dai competenti uffici comunali, compatibilmente con il contesto urbanistico e le caratteristiche architettoniche degli immobili circostanti;
- Alle insegne di esercizio di attività artigianali, commerciali e direzionali, ubicate all'interno del Centro Abitato, si applicano i criteri di cui ai precedenti articoli.

PRESCRIZIONI:

- alla domanda deve essere allegato, se del caso, il **nulla osta dei proprietari dei fabbricati o del sito** sui quali devono essere installati i manufatti e una **dichiarazione di stabilità** sottoscritta dalla Ditta installatrice o tecnico abilitato, come da modello predisposto dagli uffici comunali, nella quale si attesti che l'installazione rispetta le vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e stabilità/calcolo strutturale, con particolare riferimento ed attenzione alla vigente normativa in materia di costruzioni in zona sismica.
- Per manufatti di tipo luminoso deve essere prodotta **certificazione di conformità** dell'impianto elettrico.

ART. 16 – INSEGNE DI ESERCIZIO COLLOCATE PRESSO GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

All'interno degli impianti di distribuzione carburanti possono essere utilizzate, con le relative prescrizioni, tutte le tipologie descritte negli art. precedenti in relazione all'ubicazione della stazione di servizio (fuori o dentro Centro Abitato).

Qualora presenti attività di carattere commerciale/artigianale, al fine di garantire una corretta esposizione di mezzi pubblicitari per i servizi integrativi all'attività principale di distribuzione carburanti, le relative insegne di esercizio possono essere collocate esclusivamente sui fabbricati ove le stesse si svolgono con eventuale richiamo generico sul manufatto a palo principale, dei servizi offerti (es: bar, giornali ecc..)

ART. 17 – BACHECHE/VETRINETTE

- Sono manufatti realizzati in metallo o legno con ante apribili in cristallo di sicurezza, utilizzati per l'esposizione di materiale pubblicitario sia cartaceo che di altro genere;
- Possono essere collocate sul fronte di un fabbricato e/o sulle colonne dei portici (fatto salvo quanto disposto ai punti successivi) o su sostegni sempre fronte muro, quale elemento indipendente dal fabbricato;
- le dimensioni massime non possono eccedere i cm 150 x 100;
- la bacheca destinata alla pubblicità cartacea, se collocata su un'area di pubblico passaggio, non può avere una sporgenza dal fronte del fabbricato superiore ai 7 centimetri;
- la vetrinetta è destinata all'esposizione di materiale e/o oggetti, se collocata su area di pubblico passaggio la sporgenza dal fronte del fabbricato non deve eccedere i 15 centimetri.
- Tali dimensioni possono essere modificate se i manufatti sono collocati su aree private e risultano comunque compatibili con la corretta fruizione degli spazi;
- Possono essere installate su tutto il territorio comunale, fatta salva la verifica da parte dei competenti uffici comunali, sia in termini di viabilità che di congruità alla localizzazione richiesta.
- Non possono essere luminose né illuminate dall'esterno.
- Devono prioritariamente essere utilizzate dalle attività commerciali più prossime alla bacheca.

PRESCRIZIONI:

alla domanda deve essere allegato, se del caso, **il nulla osta dei proprietari dei fabbricati** sui quali devono essere installati i manufatti e una **dichiarazione di stabilità** sottoscritta dalla Ditta installatrice o tecnico abilitato, come da modello predisposto dagli uffici comunali, nella quale si attesti che il manufatto viene installato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e stabilità/calcolo strutturale.

CAPO III

ATTIVITÀ PUBBLICITARIE SOGGETTE A PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE

ART. 18 – Costituiscono oggetto del presente Capo le seguenti tipologie di impianti:

- **IMPIANTO PUBBLICITARI DI SERVIZIO;**
- **PREINSEGNE**
- **TENDE**
- **SEGNALE TURISTICO E DI TERRITORIO**
- **CARTELLO STRADALE**

Per alcune di queste tipologie è richiesta la presentazioni di un **Piano Unitario** da sottoporre all'Amministrazione Comunale. Può inoltre essere prevista la corresponsione di oneri, a **titolo di canone annuo, fatta salva la tassa sulla pubblicità e, qualora dovuta, sull'occupazione suolo pubblico.**

ART. 19 – IMPIANTI DI SERVIZIO, CLASSIFICABILI QUALI ELEMENTI DI ARREDO URBANO, UTILIZZATI A SCOPO PUBBLICITARIO.

Rientra in questa tipologia qualunque manufatto avente quale scopo primario, la funzione di un servizio per pubblica utilità, da installarsi nell'ambito dell'arredo urbano e della rete stradale.

Tali manufatti vengono suddivisi secondo le seguenti definizioni:

- a) **“pensilina di fermata autobus”**: è la struttura predisposta per la copertura delle aree di attesa dei mezzi pubblici di trasporto, rigidamente ancorata al suolo e integrata da spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici; può essere completata da impianto di illuminazione. Tali manufatti non sono ammessi all'interno del Centro Storico e dell'insieme urbanistico di Corso Martiri della Libertà,
- b) **“palina di fermata autobus”**: è la struttura bifacciale su un lato della quale vengono segnalate le fermate dei mezzi pubblici di trasporto e indicati i loro orari di transito; è integrata da un unico spazio finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari; sul secondo lato dell'impianto possono essere inserite le informazioni generali relative al trasporto pubblico; non può essere luminosa né illuminata. Tali manufatti non sono ammessi all'interno del Centro Storico e dell'insieme urbanistico di Corso Martiri della Libertà,
- c) **“orologio e/o termometro”**: è la struttura finalizzata alla fornitura di informazioni; l'impianto in questione può essere installato su palo o direttamente su parete muraria e può essere integrato da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari. Possono essere luminosi.
- d) **“quadro turistico”**: è la struttura finalizzata alla fornitura di informazioni; l'impianto in questione può essere installato su supporti o direttamente su parete muraria ed è assimilabile alla tipologia di “cartello”; può essere integrato da appositi spazi riservati alla diffusione di messaggi pubblicitari; è inoltre caratterizzato dalla presenza di cartografie, piante topografiche ed indicazioni utili per il turista, correlate alla fruizione di servizi e di strutture esistenti sul territorio. Non può essere luminoso né illuminato.
- d1) **“totem multimediale”**: è la struttura finalizzata alla fornitura di informazioni, è dotato di schermo ed è multimediale.
- e) **“transenna parapetonale”**: è la struttura finalizzata alla delimitazione e alla protezione dei marciapiedi e degli spazi ad uso pedonale; ancorato al suolo, l'impianto in argomento può essere composto da uno o da più elementi concatenati e integrati da appositi spazi, mono o bifacciali, riservati alla diffusione di messaggi pubblicitari. Questi ultimi possono essere posizionati nel limite di:
 - uno (anche bifacciale), ogni quattro elementi, nel Centro Storico e Centro Urbano;
 - uno (anche bifacciale) ogni due elementi per le restanti parti di territorio comunale.

Non può essere luminoso né illuminato.

- f) **“cestino ed altri raccoglitori per la raccolta differenziata”**: è la struttura finalizzata alla sensibilizzazione per la raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuto urbano. La tipologia, assimilabile ai manufatti definiti Totem di cui all'art. 29 delle presenti “Norme”, è ancorata al suolo e presenta uno spazio pubblicitario bifacciale. La dimensione consentita non

potrà essere superiore a m. 2,00 - per quanto attiene l'altezza complessiva, comprensiva della base di sostegno del sistemato - e a m. 1,20 per quanto attiene la larghezza della base. La collocazione è ammessa su tutto il territorio comunale.

Per i suddetti manufatti, ad eccezione del "totem multimediale" qualora collocato in forma singola, è richiesta la predisposizione di un Piano Unitario da parte dei soggetti interessati, non necessariamente riferito ad una sola delle tipologie sopra indicate.

Il Piano dovrà prevedere:

- l'ubicazione dei manufatti su tutto o parte del territorio comunale con individuazione della postazione;
- la tipologia, le dimensioni e i materiali utilizzati;
nel rispetto del vigente REC e delle norme de CdS e suo Regolamento di Attuazione;
- le relative certificazioni.

Il Piano dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale, valutata la reale utilità dei manufatti proposti relativamente all'impianto di servizio di che trattasi ;

Qualora sia prevista la collocazione di manufatti su siti al di fuori del Centro abitato su strade di proprietà di altro ENTE occorrerà richiedere l'autorizzazione allo stesso.

Per la collocazione di manufatti su strade comunali con visibilità da strade di proprietà di altro ENTE occorrerà richiedere preventivamente il nulla osta allo stesso.

Il soggetto titolato alla realizzazione/attuazione del Piano Unitario avrà a suo carico l'onere per la fornitura, installazione, manutenzione e produzione delle dichiarazioni di stabilità e certificazioni impianti dei manufatti, secondo la normativa vigente e a quanto stabilito con il provvedimento autorizzativo comunale anche relativamente agli eventuali oneri a titolo di canone;

La collocazione di impianti pubblicitari di servizio lungo i percorsi pedonali deve sempre garantire un passaggio libero conforme a quanto stabilito dal codice della strada e alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e ss.mm.ii. e n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento di attuazione.

Art. 20 – TENDE – elemento singolo

Le tende sono dei manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi;

Le tende a protezione di vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota dei marciapiede o superficie calpestabile di mt. 2,20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed avere una sporgenza inferiore di almeno cm 30 rispetto alla larghezza dei marciapiede e comunque non superiore a mt. 2. Sono fatte salve situazioni particolari che dovranno essere valutate dai competenti uffici comunali.

Per quanto riguarda l'installazione di tende si osservano le seguenti disposizioni:

- devono essere rientranti, o riavvolgibili a fine orario;
- riferirsi esclusivamente ad attività;
- l'altezza delle scritte, dovrà essere proporzionata alla dimensione della mantovana, se presente, e non potrà superare i 20 cm. di altezza per ogni lettera;
- le scritte possono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione sociale, i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell'attività;
- devono essere poste solo sul pendente frontale parallelo all'edificio e non su quelli laterali o sulla falda della tenda; particolari tipologie possono essere diversamente valutate.

- la tipologia del manufatto dovrà essere coerente con il contesto urbanistico e le caratteristiche architettoniche degli immobili circostanti, previa valutazione degli uffici comunali competenti.

PRESCRIZIONI:

Nelle zone prive di marciapiede, di percorsi pedonali protetti o di adeguato spazio fuori dalla carreggiata stradale è vietata la collocazione delle tende.

Alla domanda deve essere allegato, se del caso, **il nulla osta dei proprietari dei fabbricati** sui quali devono essere installati i manufatti e una **dichiarazione di stabilità** sottoscritta dalla Ditta installatrice o tecnico abilitato, come da modello predisposto dagli uffici comunali, nella quale si attesti che il manufatto viene installato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e stabilità strutturale.

ART. 21 – PIANO UNITARIO – INSEGNE /TARGHE/TENDE

Per Piano Unitario di insegne targhe/tende, si intende la collocazione coordinata di una pluralità di manufatti - più di tre per tipologia - (tende, insegne di esercizio, a bandiera monofacciali o bifacciali, targhe ecc..) su immobili di tipo condominiale con destinazione dei locali a piano terra / primo piano ad attività commerciali/direzionali o comunque secondo le prescrizioni del PRG - REC;

- L'istanza di Piano Unitario deve essere presentata dall'amministratore dello stabile, ed ottenere l'approvazione da parte degli Uffici Comunali preposti.
- L'autorizzazione di Piano Unitario viene rilasciata all'amministratore.
- Ogni qualvolta un'attività commerciale/direzionale, ubicata nell'immobile oggetto di autorizzazione con Piano Unitario, intenda installare/modificare o volturare un manufatto delle tipologie suddette potrà utilizzare un apposito modulo di comunicazione in luogo di presentazione di una nuova istanza.

ART. 22 – PIANO UNITARIO – PREINSEGNA (art.47 del RdA e 23 CdS)

Si definisce preinsegna una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e, comunque, nel raggio di 2 Km.

Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro il limite massimo di 1,25 m x 0,25.

Le preinsegne sono destinate a messaggi pubblicitari di attività commerciali/ direzionali.

I colori di fondo e quelli delle scritte indicanti il logotipo delle Ditte possono essere riprodotte con la grafica propria, al fine di renderne più agevole la percezione, e devono essere diversi da quelli utilizzati normalmente per la segnaletica stradale

Per i suddetti manufatti è richiesta la predisposizione di un Piano Unitario a carico dei proponenti.

Il Piano deve prevedere:

- l'ubicazione dei manufatti su tutto o parte del territorio comunale con individuazione della postazione dove si intendono collocare i manufatti;
- la tipologia, le dimensioni e i materiali utilizzati secondo le norme del CdS e suo Regolamento di Attuazione;

Il Piano deve essere approvato dall'Amministrazione Comunale, valutata la reale utilità dei manufatti proposti relativamente all'impianto di che trattasi e prevedere una distinzione tra le diverse tipologie:

- gli elementi indicanti attività di pubblica utilità dovranno avere un unico colore di fondo (bianco) su cui potranno essere riprodotti logotipi e scritte con la grafica propria dell'attività, o quanto previsto dal C.d.S., al fine di renderne più agevole la percezione (Poste, Sportello al cittadino, Biblioteca comunale ecc... Polizia Municipale ecc..)
- per gli elementi destinati alla pubblicità commerciale il fondo dovrà essere di colore marrone, su cui potranno essere riprodotti logotipi e scritte con la grafica propria dell'attività, al fine di renderne più agevole la percezione.

E' vietata la collocazione sul medesimo impianto di pannelli con tipologie diverse (pubblica utilità e commerciale).

Dovranno pertanto essere previsti impianti separati per una migliore individuazione dell'informazione da parte degli utenti.

Qualora sia prevista la collocazione di manufatti su siti al di fuori del Centro Abitato e su strade di proprietà di altro ENTE occorre richiedere l'autorizzazione allo stesso.

Per la collocazione di manufatti su strade comunali con visibilità da strade di proprietà di altro ENTE occorre richiedere preventivamente il nulla osta allo stesso.

Il soggetto titolato alla realizzazione/attuazione del Piano Unitario ha, a suo carico, l'onere per fornitura, installazione, manutenzione e produzione delle dichiarazioni di stabilità dei manufatti secondo la normativa vigente oltre a quanto stabilito con il provvedimento autorizzativo comunale, anche relativamente agli eventuali oneri a titolo di canone ;

La collocazione di impianti pubblicitari oggetto del presente articolo, lungo i percorsi pedonali deve sempre garantire un passaggio libero conforme a quanto stabilito dal codice della strada e alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento di attuazione.

PRESCRIZIONI: All'interno del Centro Storico e dell'insieme urbanistico di Corso Martiri della Libertà, come definiti dal PRG, e nelle zone classificate pedonali o a traffico limitato, è possibile la collocazione di manufatti assimilabili alle preinsegne con struttura adeguata al contesto urbanistico e alle caratteristiche architettoniche dei fabbricati ivi esistenti. Le dimensioni massime, in questo caso, di ogni pannello sono di m. 0,60 x 0,15.

Per le preinsegne relative ad attività industriali, vige quanto previsto al successivo articolo.

ART. 23 – PIANO UNITARIO – SEGNALE TURISTICO E DI TERRITORIO - (turistici – industriali – artigianali – commerciali – alberghieri – territoriali e di luoghi di pubblico interesse) (art. 134 RdA e 39 CdS)

L'Amministrazione Comunale individua le zone di territorio comunale per le quali sia necessaria la predisposizione di un Piano Unitario di segnaletica relativamente a manufatti riportanti indicazioni stradali, attività industriali, artigianali, alberghiere, di pubblico interesse e, se del caso, preinsegne pubblicizzanti attività commerciali.

Il Piano deve prevedere:

- l'ubicazione dei manufatti su tutto o parte del territorio comunale con individuazione della postazione;
- la tipologia, le dimensioni e i materiali utilizzati;

Il Piano deve essere approvato dagli organi comunali preposti valutata la reale utilità dei manufatti proposti relativamente all'impianto di che trattasi;

Qualora sia prevista la collocazione di manufatti su siti al di fuori del Centro abitato su strade di proprietà di altro ENTE occorrerà richiedere l'autorizzazione allo stesso

Per la collocazione di manufatti su strade comunali con visibilità da strade di proprietà di altro ENTE occorre richiedere preventivamente il nulla osta allo stesso.

Il soggetto titolato alla realizzazione/attuazione del Piano Unitario ha, a suo carico, l'onere per fornitura, installazione, manutenzione e produzione delle dichiarazioni di stabilità dei manufatti secondo la normativa vigente oltre a quanto stabilito con il provvedimento autorizzativo comunale, anche relativamente agli eventuali oneri a titolo di canone ;

Per le zone industriali individuate dal PRG, il Piano Generale, individua le attività e gli insediamenti ivi presenti.

L'installazione della segnaletica di cui sopra, dovrà essere prevista in corrispondenza delle principali strade di accesso alla zona industriali localizzate indicativamente nel raggio di 2 Km oltre che in corrispondenza delle intersezioni viarie interne della zona di che trattasi..

La tipologia di manufatto, i colori di fondo e delle scritte dovranno essere rispondenti a quanto previsto a norma di legge dal C.d.S. e Regolamento di attuazione all'art. 134 del Regolamento C.d.S. e i colori di fondo degli elementi che costituiranno l'impianto dovranno rispettare quanto previsto (per le zone industriali fondo nero con scritta gialla/arancio)

I segnali di cui al presente articolo, possono essere autorizzati singolarmente o in un gruppo segnaletico unitario, quando ritenuti di interesse pubblico per l'utente della strada. Tale gruppo può contenere un massimo di sei segnali di indicazione di cui alle lettere a,b,c,d,e, dell'art. 134 del regolamento al C.d.S., (turistiche - industriali, artigianali e commerciali, alberghiere – territoriali) nel rispetto dei criteri di cui all'art. 128 comma 8° lettere A,B,C,D,E,F, del Regolamento C.d.S..

Il gruppo segnaletico unitario e il segnale singolo, di norma va installato in posizione autonoma prima delle intersezioni, non deve interferire in alcun modo con i segnali di pericolo, prescrizione e indicazione.

Nessun gruppo segnaletico unitario o segnale singolo di indicazione di cui all'art. 134 del regolamento C.d.S. deve essere posizionato sulle isole spartitraffico.

ART. 24 – TELI PITTORICI SU CAPANNONI INDUSTRIALI/ARTIGIANALI

Sugli immobili in oggetto è possibile la collocazione di manufatti assimilabili a "teli pittorici" costituiti da materiali sintetici, predisposti all'uso, applicati in modo idoneo sull'intera superficie di pareti degli edifici, raffiguranti immagini e/o scritte relative ai prodotti e al nome/logo dell'attività stessa.

PRESCRIZIONI:

alla domanda deve essere allegato, se del caso, il **nulla osta dei proprietari dei fabbricati** sui quali devono essere installati i manufatti e una **dichiarazione di stabilità e corretto montaggio** sottoscritta dalla Ditta installatrice o tecnico abilitato, nella quale si attesti che il manufatto viene installato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e stabilità strutturale.

ART. 25 – CARTELLO STRADALE

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

A) Caratteristiche di realizzazione e modalità di installazione dei cartelli su strada

- La collocazione può avvenire con struttura propria (cartello isolato) o su edificio esistente (cartello a parete);
- Al fine di garantire la diversificata diffusione della pubblicità tramite i cartelli nonché la compatibilità della loro installazione con il contesto urbanistico ed ambientale della città, sono previste differenti tipologie di cartelli da ancorarsi al suolo, sia su aree private sia su aree appartenenti al demanio o al patrimonio comunale o a queste ultime assimilabili.
- I cartelli sono indicativamente realizzabili nelle seguenti tipologie, installati su idonea struttura di supporto, adeguata a garantire la stabilità del manufatto:

“150x200 cm/f”: mono o bifacciale

“200x250 cm/f”: mono o bifacciale,

“250x200 cm/f”: mono o bifacciale,;

“300x200 cm/f”: mono o bifacciale,

“600x300 cm/f”: mono o bifacciale,

PRESCRIZIONI:

- All'interno delle zone pedonali, nel centro storico, nell'insieme urbanistico di corso Martiri della Libertà, nel centro urbano, nelle aree vincolate e nelle zone a traffico limitato è vietata l'installazione di qualsiasi tipologia di cartelli così come elencati e definiti nel precedente paragrafo;
- in ogni caso all'interno del centro edificato, come definito dal D. Lgs 285\92, la installazione dei cartelli di cui sopra è consentita esclusivamente sulle principali strade di accesso alla Città, nel rispetto delle norme del C.d S. e Regolamento di attuazione. E' fatta salva la facoltà di derogare alla distanza minima dal limite della carreggiata, per casi particolari, che non ingenerino situazioni di pericolo alla circolazione stradale.
- L'installazione di cartelli su aree non in proprietà comunale sia all'interno che fuori dal Centro abitato è subordinata all'ottenimento dell'assenso del proprietario del fondo; (sia trattasi di soggetto pubblico che di soggetto privato).
- Se collocato all'interno del centro abitato, ma visibile da strada di proprietà di altro Ente, dovrà essere ottenuto il nulla osta dell'Ente stesso e successivamente l'autorizzazione comunale;
- Se collocato al di fuori del centro abitato su strada di proprietà di altro Ente l'autorizzazione alla collocazione è demandata all'Ente proprietario. Dovrà comunque essere data comunicazione al Comune della richiesta di autorizzazione all'Ente proprietario.
- alla domanda deve essere allegata una dichiarazione di stabilità sottoscritta dalla Ditta installatrice o tecnico abilitato, come da modello predisposto dagli uffici comunali, nella quale si attesti che l'installazione rispetta le vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza.

B) Caratteristiche di realizzazione e modalità di installazione dei cartelli sugli edifici

- E' ammessa la collocazione di cartelli sulle facciate degli edifici solo se l'immobile è ubicato al di fuori del Centro Abitato.
- L'installazione dei cartelli sugli edifici è consentita esclusivamente sulle loro facciate cieche o parti significative.

- I cartelli devono aderire per l'intera superficie al proprio sostegno murario. Non possono essere luminosi, né illuminati
- Qualora la facciata dell'edificio abbia una superficie compresa fra i 35 e i 120 metri quadrati, può essere installato soltanto un cartello delle dimensioni di m 6 x 3; qualora la superficie della facciata risulti superiore a 120 metri quadrati possono essere installati non più di due cartelli, ciascuno delle dimensioni di m 6 x 3.
- E' vietata l'installazione di cartelli sulle pareti degli stabili aventi un'area inferiore ai 35 metri quadrati.
- In presenza di masse arboree a meno di m 5 dalla facciata del fabbricato interessata all'installazione, non può essere rilasciata l'autorizzazione.
- In ogni caso, il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di cartelli sulle pareti dei fabbricati resta subordinato al preventivo parere favorevole degli Uffici Comunali Competenti.

PRESCRIZIONI:

- Se visibile su strada di proprietà di altro Ente l'autorizzazione alla collocazione è demandata all'Ente proprietario della strada. Dovrà comunque essere data comunicazione al Comune della richiesta di autorizzazione all'Ente proprietario.
- Alla domanda deve essere allegato, se del caso, il **nulla osta dei proprietari dei fabbricati** sui quali devono essere installati i manufatti e una **dichiarazione di stabilità e corretto montaggio** sottoscritta dalla Ditta installatrice o tecnico abilitato, nella quale si attesti che il manufatto viene installato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e stabilità strutturale.

CAPO IV

PUBBLICITA' TEMPORANEA (ART. 47 C.5 DPR REG. DEL CDS)

Costituiscono forme particolari di pubblicità tutti i manufatti installati a carattere temporaneo. Fanno parte di tali manufatti le tipologie di seguito indicate:

ART. 26 – STRISCIONE/STENDARDO

Si definisce striscione/stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque a questa non aderente, appeso ad un opportuno sostegno teso fra due fabbricati tra loro fronteggianti, o fra due idonee strutture di supporto, attraversante una arteria viaria;

- Il messaggio su striscioni e stendardi può essere di tipo culturale, per spettacoli, manifestazioni, fiere ecc.. o di tipo commerciale;
- La collocazione di striscioni e stendardi che pubblicizzano eventi di manifestazioni o di tipo culturale, è ammessa durante la manifestazione e lo spettacolo, oltre che nelle due settimane precedenti l'evento cui si riferisce e con rimozione nelle ventiquattro ore successive allo stesso. E' consentito apporre oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale;
- Gli striscioni con pubblicità a carattere commerciale possono essere installati per periodi non superiori a trenta giorni consecutivi con esposizione a partire dal 1° giorno e rimozione entro le 24 h. successive; Trascorso tale termine, la successiva esposizione di uno striscione relativo alla medesima azienda pubblicizzata sarà consentita soltanto a condizione che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di scadenza dell'esposizione precedente;
- Se non sono pervenute nuove richieste per i giorni successivi alla scadenza, i termini di validità possono essere prorogati, sino alla richiesta da parte di altra ditta o per esigenze

dell'Amministrazione, nel qual caso dovrà essere rimosso entro la data comunicata dagli uffici comunali.

- Gli striscioni con pubblicità commerciale possono essere collocati su immobili in proprietà comunale individuati in apposito elenco ovvero in postazioni private da individuarsi, eventualmente, a cura di chi richiede l'autorizzazione, fatta salva la preventiva valutazione da parte dell'Ufficio Viabilità;
- Gli striscioni e gli standard non possono avere altezza superiore a m 1,0;
- Il bordo inferiore di striscioni e standard posizionati al di sopra della carreggiata stradale deve risultare sempre superiore a m 5,10 rispetto al piano stradale.
- Gli Enti Pubblici e/o privati, costituiti senza finalità di lucro, rimangono esclusi dalla applicazione della norma restrittiva, correlata ai novanta giorni di intervallo temporale obbligatorio, prescritta nel precedente paragrafo.

PRESCRIZIONI:

- Se il manufatto è collocato su immobile di proprietà privata alla domanda deve essere allegato il **nulla osta dei proprietari dei fabbricati** sui quali deve essere fissato;
- Se collocato all'interno del centro abitato, ma visibile da strada di proprietà di altro Ente, dovrà essere ottenuto il nulla osta dell'Ente stesso e successivamente l'autorizzazione comunale;
- Se collocato al di fuori del centro abitato su strada di proprietà di altro Ente l'autorizzazione alla collocazione è demandata all'Ente proprietario. Dovrà comunque essere data comunicazione al Comune della richiesta di autorizzazione all'Ente proprietario.
- Per ogni tipologia di manufatto installato, sia su immobile pubblico o privato, è necessaria la presentazione di **dichiarazione di stabilità** sottoscritta dalla Ditta installatrice o tecnico abilitato, come da modello predisposto dagli uffici comunali, attestante che l'installazione rispetta le vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e di pubblicità.
- I manufatti suddetti **non si possono collocare sui pali della P.I.** è vietato da disposizioni ENEL.

ART. 27 – TABELLA PROMOZIONALE

Trattasi di struttura costituita da supporto metallico, di forma prevalentemente rettangolare delle dimensioni indicative di cm. 100 X cm. 70, sostenuta da due pali infissi nel terreno, su cui viene fissato un pannello mono/bifacciale recante messaggio pubblicitario di tipo promozionale per brevi periodi stabiliti dalla Ditta richiedente.

- Possono essere collocate nelle postazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale per periodi non superiori a 30 giorni (trenta) consecutivi con esposizione a partire dalle 24 ore precedenti la data d'inizio della campagna pubblicitaria e rimozione entro le 24 h. successive alla scadenza. Trascorso tale termine, la successiva esposizione di tabella promozionale relativa alla medesima azienda pubblicizzata sarà consentita soltanto a condizione che siano trascorsi almeno 90 giorni (novanta) dalla data di scadenza dell'esposizione precedente;
- Se non sono pervenute nuove richieste per i giorni successivi alla scadenza, i termini di validità possono essere prorogati, sino alla richiesta da parte di altra ditta o per esigenze dell'Amministrazione, nel qual caso i manufatti dovranno essere rimossi entro la data comunicata dagli uffici comunali.
- All'interno del Centro Abitato sono ammesse tabelle con dimensioni non superiori a cm. 100 X cm. 70.
- E' ammessa la collocazione di tabelle promozionali sulle principali strade di accesso alla Città.
- Lungo le strade non provviste di marciapiede, l'installazione è consentita ad una distanza minima dalla carreggiata non inferiore a m. 3 nel rispetto delle norme del C.d.S. e Regolamento

di Attuazione. Eventuali deroghe devono essere valutate da parte dell'ufficio viabilità del Comune.

PRESCRIZIONI:

- E' vietata la collocazione di tabelle promozionali all'interno delle zone pedonali, nel Centro Storico, nell'insieme urbanistico di Corso Martiri della Libertà , nel Centro Urbano, nelle aree vincolate e nelle zone a traffico limitato.
- Se il manufatto è collocato su fondo di proprietà privata alla domanda deve essere allegato il **nulla osta dei proprietari dell'immobile** sui quali deve essere fissato;
- Se collocato in zona ammissibile all'interno del centro abitato, ma visibile da strada di proprietà di altro Ente, dovrà essere ottenuto il nulla osta dell'Ente stesso e successivamente l'autorizzazione comunale;
- Se collocato al di fuori del centro abitato su strada di proprietà di altro Ente l'autorizzazione alla collocazione è demandata all'Ente proprietario. Dovrà comunque essere data comunicazione al Comune della richiesta di autorizzazione all'Ente proprietario.
- Per ogni tipologia di manufatto installato, su immobile pubblico o privato, è necessaria la presentazione di **dichiarazione di stabilità** sottoscritta dalla Ditta installatrice o tecnico abilitato, come da modello predisposto dagli uffici comunali, attestante che l'installazione rispetta le vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza.
- Non possono essere luminosi né illuminati.

ART. 28 – CAVALLETTO PUBBLICITARIO/PROMOZIONALE

Manufatto con supporto costituito da due elementi a forma di "V" rovesciata, collocato temporaneamente a terra all'esterno di un pubblico esercizio o di una attività commerciale, finalizzato alla promozione pubblicitaria di tali aziende, il quale, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, non ha carattere di vincolo permanente con il suolo.

- La dimensione massima non può essere superiore a m. 1,00 h. x 0,70 largh.;
- L'installazione è consentita soltanto nell'area antistante l'esercizio stesso a condizione che l'ingombro complessivo lasci libero uno spazio per la circolazione pedonale non inferiore a m. 2,00 e che, comunque, non crei intralcio alla stessa e nocumento al contesto;
- Può essere collocato un unico esemplare per ciascuna attività.
- Nei giorni e negli orari di chiusura dell'attività a cui si riferisce, il cavalletto deve essere rimosso.
- Non sono ammessi manufatti appoggiati a muri o a colonne di portici.
- Le caratteristiche di realizzazione dei manufatti devono tenere conto del contesto urbanistico circostante e dovranno ottenere il parere favorevole degli uffici comunali preposti e dell'ufficio viabilità;

ART. 29 – PUBBLICITA' CULTURALE SU MANUFATTI TIPO TOTEM O ALTRI SUPPORTI.

Si definisce totem un manufatto a pilastro costituito da un adeguato piedistallo di sostegno e un corpo a colonna, rettangolare o plurifacciale recante messaggi pubblicitari.

La collocazione di totem, oggetto del presente articolo, è ammessa con le seguenti indicazioni:

- Possono essere installati nelle zone individuate all'uopo dal Comune ed in numero massimo di n. 1 totem per postazione.

- Le tipologie, con particolare riferimento alle dimensioni, sono valutate di volta in volta dagli Uffici Comunali preposti. **L'altezza complessiva comprensiva della base di sostegno dal sistemato, non può essere superiore a m. 2,50.**
- Tali manufatti, non potranno recare pubblicità commerciale ma solo relativa ad eventi culturali o manifestazioni di carattere folcloristico/patronale legate al territorio, non esclusivo della città.
- Per tali manufatti l'istanza dovrà essere presentata 30 giorni prima della data dell'evento/iniziativa e i termini di esposizione saranno quelli relativi alla durata dell'evento con un anticipo alle due settimane precedenti l'inizio dell'evento e rimozione entro le 24 ore successive.

PRESCRIZIONI:

- Alla domanda deve essere allegata **dichiarazione di stabilità** sottoscritta dalla Ditta installatrice o tecnico abilitato, come da modello predisposto dagli uffici comunali, attestante che l'installazione rispetta le vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e calcolo strutturale.
- Non possono essere luminosi né illuminati.

ART. 30 – VOLANTINI/MANIFESTI/LOCANDINE E SIMILARI A CARATTERE TEMPORANEO RIENTRANTI NELLE AFFISSIONI DIRETTE.

Si definisce "manifesto" o "locandina" l'elemento bidimensionale realizzato in carta o altro materiale di qualsiasi natura, confacente allo scopo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici; può essere posto in opera mediante incollatura e per sovrapposizione su idoneo impianto progettato e realizzato per le affissioni.

I manifesti e le locandine affisse direttamente dagli interessati non necessitano di autorizzazione amministrativa ma devono assolvere l'imposta di pubblicità, se dovuta, e riportare comunque il timbro del concessionario. Possono essere affissi all'interno delle vetrine dei negozi previo accordo con i proprietari.

I manifesti e le locandine riferiti a spettacoli viaggianti, potranno essere affissi a cura degli interessati esclusivamente negli appositi spazi destinati alla pubblicità commerciale diffusi sul territorio, previa autorizzazione amministrativa allo svolgimento dell'evento, rilasciata dall'ufficio competente e previa comunicazione nei tempi stabiliti, alla Ditta Concessionaria dell'imposta sulla pubblicità e pagamento della relativa imposta.

E' vietata la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) mediante apposizione su veicoli in sosta.

E' vietato organizzare o commissionare campagne pubblicitarie con finalità commerciali che utilizzino strumenti di diffusione che determinano direttamente o indirettamente l'insudiciamento del suolo pubblico con volantini o simili.

E' vietato affiggere volantini pubblicitari, manifesti ecc. all'esterno di fabbricati, ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo.

Contestualmente alla presentazione dell'istanza deve essere fornita copia del materiale che sarà distribuito. In caso di variazioni sostanziali del contenuto, occorrerà presentare all'ufficio competente il nuovo volantino previsto in distribuzione.

La sola modalità consentita, su tutto il territorio comunale, per la distribuzione dei volantini è quella a mano dei passanti. È altresì vietata la collazione del materiale in distribuzione sui parabrezza degli autoveicoli.

Le richieste di autorizzazione al volantinaggio devono pervenire all'ufficio comunale competente entro i 10 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'attività. Una volta ottenuta l'autorizzazione al volantinaggio, è necessario provvedere al versamento della tassa dovuta per la pubblicità presso la **Ditta Concessionaria della riscossione dei tributi comunali.**

PRESCRIZIONI:

È vietata l'affissione dei volantini/comunicazioni/pubblicità/manifesti/locandine sui pali della pubblica illuminazione, sulle transenne, recinzioni, alberi, segnaletica stradale, pubblicitaria e in genere su qualsiasi altro tipo supporto posto su area pubblica o di proprietà pubblica.

Non sono ammessi manufatti con tipologia "sandwich".

ART. 31 – PUBBLICITÀ SONORA E FONICA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 8 del Codice della Strada, per poter effettuare pubblicità fonica/sonora, è necessario ottenere apposita autorizzazione mediante presentazione dell'istanza l'ufficio comunale competente entro i 10 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'attività. Una volta ottenuta l'autorizzazione alla pubblicità sonora, è necessario provvedere al versamento della tassa dovuta per la pubblicità presso la Ditta Concessionaria della riscossione dei tributi comunali.

La pubblicità fonica è vietata nei centri storici ed in prossimità di strutture sanitarie ed assimilate, di luoghi culturali e/o di studio, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.

La pubblicità sonora è consentita, con le limitazioni sopra espresse, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

Possono essere concesse eventuali deroghe a quanto prescritto in caso di svolgimento di manifestazione di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.

La pubblicità sonora, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata:

- fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada
- entro i centri abitati, dal Comune.

Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della Legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla normativa vigente.

ART. 32 – MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI SUI FABBRICATI SOGGETTI AD INTERVENTI EDILIZI E/O SUI RELATIVI PONTEGGI

- Sugli stabili oggetto di interventi a carattere edilizio, tecnologico, decorativo nonché sui relativi ponteggi, limitatamente alla durata degli interventi medesimi e nel rispetto delle caratteristiche architettoniche che contraddistinguono gli edifici, possono essere collocati cartelli, teli e simili mezzi pubblicitari applicati, privi di qualsiasi tipo di illuminazione, in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati o ai ponteggi e nelle aree a pertinenza, in questo caso eventualmente illuminati, i quali pubblicizzino le imprese che operano all'interno del cantiere e quelle che, eventualmente, sono incaricate delle operazioni di intermediazione e di vendita.

- Sui ponteggi che ricoprono per intero almeno una facciata di un fabbricato interessato dai lavori di cantiere e limitatamente alla durata operativa ed effettiva di questi ultimi, possono essere installati “teli pittorici” ad uso pubblicitario. Qualora il fabbricato sia abitato dovranno essere preservati i rapporti aeroilluminanti.
- L’installazione dei teli pittorici resta soggetta al preventivo parere favorevole degli uffici comunali preposti e dell’ufficio viabilità al fine di adottare soluzioni idonee per la schermatura dei ponteggi medesimi, oltre a quelle già prescritte dalle vigenti norme in materia di sicurezza e viabilità.
- Per la pubblicità mediante cartelli fare riferimento all’art. 25.

ART. 33 – SEGNALATORI DI SERVIZIO

- E’ “l’impianto pubblicitario di servizio” avente quale scopo primario la diffusione di messaggi finalizzati all’informazione di servizio e di emergenza traffico e all’integrazione della segnaletica stradale fissa mediante messaggi variabili predisposti a seconda delle condizioni della viabilità cittadina e dei collegamenti con quella extraurbana.
- L’eventuale superficie riservata alla diffusione di messaggi pubblicitari non può essere comunque superiore a tre metri quadrati indipendentemente dalle dimensioni della superficie destinata alla diffusione dei messaggi rivolti alla pubblica utilità; quest’ultima superficie, da parte sua, non può essere inferiore a nove metri quadrati; le zone del territorio cittadino ove detti impianti possono essere ubicati saranno individuate dal Comune, tenuto conto delle esigenze dettate dalla situazione viabilistica.
- Tali impianti devono essere sottoposti all’approvazione della Giunta Comunale anche relativamente alle eventuali prescrizioni per il rilascio della autorizzazione ai soggetti che ne fanno richiesta, valutata la reale utilità della proposta.

ART. 34 – ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ

Per “altre forme di pubblicità” si intendono quelle indicate nell’art. 29 del regolamento comunale il cui svolgimento resta comunque subordinato alle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

CAPO V

IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 35 – DISPOSIZIONI GENERALI

Nel presente capo vengono individuate le modalità per la realizzazione e l’installazione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, sia quelli riservati al servizio pubblico che quelli riservati alle affissioni dirette da parte di privati (articolo 3 comma 3° del D. Lgs. 507/93). Il tutto nel rispetto delle superfici determinate e ripartite secondo quanto disposto dall’art. 12 del regolamento comunale.

ART. 36 – IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Sono i manufatti destinati alle affissioni, cioè finalizzati alla sovrapposizione di manifesti pubblicitari, avvisi, fotografie, ecc.; possono essere pubblici o privati; il loro formato si sviluppa su multipli di cm 70 x 100 fino ad un massimo di cm 600 x 300;

Si distinguono in:

- a) **Tabella:** impianto monofacciale o bifacciale collocato su muro o su pali con dimensioni cm. 140 x 100, cm. 100 x 140, cm. 200 x 140, cm. 140 x 200;
- b) **Poster:** impianto mono o bifacciale, collocato su muro o su pali, con dimensioni di cm. 600x 300;

ART. 37 – MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

- Le superfici, le quantità, le tipologie e le località di massima progettate per l'installazione degli impianti delle pubbliche affissioni e per le affissioni dirette da parte di privati, sono descritte nella Seconda e nella Quarta Parte del Piano Generale degli Impianti e nelle planimetrie progettuali allegate
- **L'Amministrazione Comunale può modificare per esigenze di pubblica utilità (es. attuazione di Piani Esecutivi, lavori stradali, metanizzazione ecc..) eventuali ubicazioni di impianti, indicati nelle planimetrie generali del Piano della Pubblicità, sostituendole con altre, opportunamente individuate, che sopperiscano in modo utile per i cittadini alle medesime funzioni di pubblicità, senza la necessità di ulteriori approvazioni del Piano Generale da parte del Consiglio Comunale.**

CAPO VI NORME PROCEDURALI E TRANSITORIE

ART. 38 – ADEGUAMENTO ALLE “NORME DI ATTUAZIONE”

- I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, escluse le insegne d'esercizio, già esistenti e autorizzati alla data di entrata in vigore delle presenti norme d'attuazione, devono essere adeguati alle disposizioni in essi contenute entro un anno da tale data; vale a dire che, entro e non oltre tale data, devono essere sostituiti con nuovi impianti realizzati e installati secondo le caratteristiche e le disposizioni contenute nel piano generale degli impianti;
- Le concessioni relative all'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, ubicati su aree appartenenti al demanio, al patrimonio comunale o su aree a queste ultime assimilabili, in atto alla data di entrata in vigore delle presenti norme, mantengono la propria validità sino alla scadenza naturale.
- L'adeguamento per quanto riguarda le insegne d'esercizio, deve avvenire nel momento dell'eventuale sostituzione delle medesime e/o dell'esecuzione di modifiche che comportino il rilascio di una nuova autorizzazione, anche qualora sia prevista la redazione di un Piano Unitario.
- Nelle ipotesi indicate al comma 1 del presente articolo, il mancato adeguamento comporta la decadenza dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
- Le operazioni di adeguamento devono essere precedute da specifica comunicazione all'ufficio comunale preposto da parte dei proprietari e/o titolari degli impianti.
- Tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di adeguamento dei mezzi pubblicitari alle norme di attuazione rimangono a cura e spese dei proprietari e/o titolari degli impianti.

ART. 39 – PRESCRIZIONI PROCEDURALI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI

- La localizzazione degli impianti di affissione la stesura delle “schede tipologiche progettuali” di tutti i dati tecnici (schede tipologiche e disegni prospettici contenuti nella “Parte Seconda”)

nonché l'elencazione delle vie interessate alla collocazione (inserite nella "Parte Quarta") costituiscono il "progetto indicativo di massima" relativo alla distribuzione complessiva degli impianti sull'intero territorio comunale.

- Detto "progetto indicativo di massima" corredato dalle planimetrie progettuali indicanti le tipologie e i siti di installazione degli impianti di affissione e da alcune simulazioni fotografiche significative, è stato approvato con D.C.C. n. 28 del 10/05/2004.

ART. 40 – TERMINI PROCEDURALI PER OTTENERE LE AUTORIZZAZIONI E/O CONCESSIONI – VALIDITÀ TEMPORALE

- Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di qualsiasi tipologia di mezzo pubblicitario o di affissione devono seguire il procedimento di seguito indicato:
- **Il soggetto avente titolo, interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare domanda presso lo Sportello del Cittadino – Incontr@ciriè - secondo quanto indicato nella scheda informativa e sull'istanza relative alla tipologia di manufatto per il quale si intende presentare istanza, reperibili sul sito Web del Comune.**
- L'ufficio ricevente, esaminata la pratica, può chiedere altra documentazione necessaria al completamento dell'istruttoria.
- Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, del terziario, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
- L'autorizzazione e/o concessione all'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario, con esclusione delle insegne di esercizio, ha validità per un periodo massimo di n. 3 (tre) anni dalla data del rilascio, **fatti salvi i manufatti oggetto di specifiche convenzioni/contratti indicate nei precedenti articoli (es. Piani Unitari).**

ART. 41 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- L'ufficio competente **entro sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda**, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego questo deve essere motivato ai sensi della vigente normativa – L. 241/90 e s.m.i..
- Il termine di cui al comma precedente è sospeso dal giorno in cui l'amministrazione comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata. **La sospensione non potrà protrarsi per un periodo superiore ai sessanta giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto la domanda presentata verrà respinta senza ulteriore comunicazione all'interessato.**

ART. 42 – INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE DI ALTRI ENTI

La collocazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada nel rispetto delle norme del presente regolamento, del D.Lgs. 285/92 e s. m. e i. e del D.P.R. 495/92 e s.m.e i. come descritto e specificato negli articoli precedenti.

ART. 43 – INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E MODIFICA

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda, allegando in duplice copia il bozzetto del nuovo messaggio. *L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.*

ART. 44 – RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

- L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno **60 giorni** prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
- In occasione della presentazione dell'istanza di cui al comma precedente il Concessionario dovrà allegare idonea **relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato** che documenti il buono stato di conservazione della struttura e la sua stabilità. In caso contrario l'autorizzazione non potrà essere rinnovata ed il manufatto dovrà essere rimosso a cura e spese del concessionario e dovrà essere ripresentata nuova istanza di autorizzazione.

ART. 45 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di :

- a) verificare il buono stato di conservazione dei manufatti pubblicitari autorizzati e delle loro strutture di sostegno
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio provvedendo altresì al ripristino dello stato dei luoghi;

ART. 46 – TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

- Su ogni impianto di cui ai precedenti artt. 18, 19 e 25, autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione
 - d) progressione chilometrica del punto di installazione
 - e) data di scadenza
- La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

ART. 47 – DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Oltre ai casi espressamente disciplinati dalla vigente normativa in materia costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la cessazione dell'attività;
- b) il trasferimento dell'attività pubblicizzata in altro luogo;
- c) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- d) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alla attività cui esso inerisce;
- e) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- f) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- g) il mancato ritiro dell'autorizzazione dell'opera entro 60 giorni dal termine indicato per il ritiro sulla lettera di accoglimento
- h) la mancata manutenzione degli impianti.

ART. 48 – RIMOZIONE

- Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 8, del , D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 e smi se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del codice devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.
- Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di **dieci giorni** dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

CAPO VI

ART. 49 – DISPOSIZIONI FINALI

- Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme d'attuazione si applicano le disposizioni legislative e regolamentari richiamate nel precedente articolo 1.
- Per forme e mezzi pubblicitari non espressamente previsti ai capi II, III, IV e V del presente documento, fatto salvo il principio generale di pubblica utilità che riveste il messaggio pubblicitario quale elemento informativo di servizio, potrà essere valutata l'ammissibilità dall'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione, in relazione alla coerenza con il circostante contesto architettonico ed urbano ed alla compatibilità funzionale con infrastrutture destinate alla mobilità debole e/o veicolare (strada, marciapiede ecc..) nonché delle disposizioni generali descritte nelle presenti "norme di Attuazione";
- L'entrata in vigore delle presenti norme d'attuazione e del piano generale degli impianti nel suo complesso, in quanto approvati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, comporta la decadenza di ogni norma regolamentare con essi incompatibile.
- Le insegne d'esercizio, con riferimento alle loro caratteristiche tipologiche, saranno oggetto di apposita trattazione all'interno di norme per l'arredo urbano privato, allegate al Regolamento edilizio. Le norme inerenti le insegne d'esercizio contenute nel presente fascicolo, sono pertanto da intendersi integrate dalle norme contenute in allegato al regolamento edilizio.
